

# Scuola Superiore della Magistratura

## Ciclo di webinar

### sul tema *“Riforma del processo civile”*”

1



*2 febbraio 2023*


*Aula virtuale MicrosoftTeams - “La nuova disciplina del  
processo di primo grado” - Seconda parte*

# Premessa metodologica

---

Il presente lavoro rappresenta il frutto di una prima lettura delle norme della riforma Cartabia in tema di udienze da remoto e cartolari (artt. 127-*bis* e *ter* cod. proc. civ.), senza alcuna pretesa di esaustività di trattazione e con il solo proposito di fornire agli operatori del settore degli spunti di riflessione, alla luce (ed in vista) delle prime applicazioni degli istituti in esame.

In attesa della formazione di orientamenti condivisi e del necessario consolidamento di prassi applicative, nell'ottica di contribuire al vivace dibattito già esistente in materia, le soluzioni prospettate hanno, dunque, il solo fine di offrire una delle possibili chiavi di lettura delle norme in questione, secondo il personale punto di vista dell'autore.



*L'art. 127-bis c.p.c.  
L'udienza da remoto*

# L'udienza mediante collegamenti audiovisivi: considerazioni generali

## Art. 127-bis cod. proc. civ.

Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.



## Art. 196-duodecies disp. att. cod. proc. civ.

L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.

Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.

Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

A norma dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022 (non modificato, *in parte qua*, dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197 del 2022), l'art. 127-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

# L'udienza mediante collegamenti audiovisivi: considerazioni generali

## Art. 127-bis cod. proc. civ. <sup>1</sup>

Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

### Differenze principali

- 1) l'udienza da remoto è prevista anche per le udienze pubbliche, mentre per l'udienza in TS nulla è previsto (ma cfr. *infra*);
- 2) la fissazione dell'udienza da remoto rientra nella esclusiva discrezionalità del giudice (le parti hanno, dunque, solo un potere sollecitatorio);
- 3) l'opposizione delle parti costituite all'udienza da remoto non vincola il giudice alla trattazione in presenza, mentre l'opposizione delle parti costituite alla TS impone la trattazione in presenza;
- 4) l'udienza da remoto può essere tale per alcune parti e non per altre; l'udienza in TS è tale per tutte le parti.

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

# L'udienza mediante collegamenti audiovisivi: considerazioni generali

Microsoft Teams

**Problema: una o più parti non si collegano per la celebrazione dell'udienza. Che fare?**



Si è verificato un problema.

Riprova

Se l'operazione non riesce, prova a [disconnetterti](#) ed eseguire ancora l'accesso.

Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 29919 del 13/10/2022 (Rv. 666035 - 01)  
In tema di svolgimento del processo da remoto, **la parte che non si sia potuta collegare al "link" trasmesso dall'ufficio giudiziario per la celebrazione dell'udienza ha l'onere di segnalare tempestivamente la presenza di problemi tecnici impeditivi della connessione, anche al fine di ottenere la rimessione in termini**, per la cui concessione occorre tenere conto dei tempi ordinariamente occorrenti al difensore per promuovere tale iniziativa, dopo gli eventuali contatti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza.

«...ritiene la Corte che l'invio della pec alla cancelleria del giudice, avvenuta a **breve distanza (appena un'ora)** dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza (circostanza di cui si dà atto nel provvedimento qui impugnato) rientri in quell'arco di tempo necessario al difensore per mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell'inconveniente, segnalandolo dapprima alla cancelleria e successivamente, per essere rimasta senza esito, trasmettendo una e-mail come ultimo avviso della consumata irregolarità...».

Se risulta che il *link* è stato ritualmente trasmesso e ricevuto dal destinatario, l'udienza va celebrata, dando atto, a verbale, della regolarità di tali adempimenti, salva la possibilità di tempestivamente segnalare (e dimostrare, ai fini della rimessione in termini) l'esistenza di problemi tecnici ostativi al collegamento





**L'art. 127-ter  
c.p.c.: l'udienza in  
trattazione scritta**

# L'udienza in trattazione scritta: considerazioni generali

Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. **Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.**


Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio **non inferiore a quindici giorni** per il deposito delle note. **Ciascuna parte costituita può opporsi** entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile **e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.** Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

**Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.**

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

**Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.**

Trattazione scritta «**facoltativa**»  
(o su disposizione del giudice)



Trattazione scritta «**obbligatoria**»  
(o su concorde richiesta delle parti costituite)

**Art. 177, comma 3, n. 1, cod. proc. civ.**



**È il meccanismo dell'art. 309 c.p.c. applicato alla trattazione scritta**

**Se il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di note È la data di udienza, direi che il termine perentorio per il deposito di note va computato «in avanti»...dunque non può essere assegnato un termine inferiore a 15 giorni per il deposito di note scritte dalla data di adozione del provvedimento con cui si dispone la trattazione scritta.**

A norma dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022 (non modificato, *in parte qua*, dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197 del 2022), l'art. 127-ter si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

# L'udienza in trattazione scritta

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna **un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note**. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

## Problema: posso assegnare, oltre al termine, anche un orario per il deposito delle note?

Non credo sia possibile, perché:

- L'art. 196-*sexies*, primo periodo, disp. att. c.p.c. prevede espressamente che «**Il deposito con modalità telematiche** si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è **tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza**. **Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice**»;
- Cfr. Corte cost., 9.4.2019, n. 75, a proposito dell'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012 («viene...***impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni»***»);
- E' vero che l'art. 155 cod. proc. civ. contempla termini «a ore»...ma non è il caso dell'art.127-ter cod. proc. civ. che prevede espressamente che il termine in questione sia «**a giorni**»;
- L'art. 152, comma 1, ult. parte, c.p.c. non consente di creare termini perentori per via pretoria.

## Problema: posso assegnare alle parti termini sfalsati (o doppi, per replicare) per il deposito delle note di trattazione scritta?

Non credo sia possibile, perché:

- Non si tratta di memorie, ma di note scritte che, semplicemente, **sostituiscono il verbale di udienza**, contenenti **le sole istanze e conclusioni** (non è possibile, dunque, allegare documenti – cfr. *infra*);
- Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti (cfr. ult. comma). Sicché:
  - assegnare **termini sfalsati** alle parti per il deposito delle note significherebbe **celebrare più udienze (ciascuna coincidente con il giorno di scadenza di ognuno dei termini assegnati) solo con alcune parti processuali e non con altre e, dunque, a contraddittorio non integro**;
  - assegnare **termini per «replicare»** significherebbe fissare, in realtà, **due udienze consecutive**, perché il giorno di scadenza di ciascun termine «è considerato data di udienza a tutti gli effetti»

# L'udienza in trattazione scritta

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna **un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note**. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

**Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.**

**Problema: posso assegnare un termine, antecedente a quello perentorio (il cui giorno di scadenza è considerato data di «udienza») ex art. 127-ter comma 2, c.p.c., per il deposito delle note, fissando l'udienza in data successiva?**

Art. 221, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 34 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 77 del 2020

Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e **assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte**

Ritengo di no, perché:

- L'art. 127-ter fa coincidere il termine ultimo per il deposito di note con la data di udienza «a tutti gli effetti», senza alcuna scissione temporale (come invece avveniva con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020) tra udienza e termine per il deposito delle note;
- L'anticipazione del termine implicherebbe automaticamente l'anticipazione dell'udienza, ai fini del terzo e quarto comma dell'art. 127-ter c.p.c.

**Problema: posso dare un termine per il deposito delle note ex art. 127-ter, comma 2, c.p.c. che non coincide con un giorno di udienza tabellare «in presenza», come da calendario giudiziario?**

Ritengo di no, perché:

- La trattazione scritta può riguardare anche udienze precedentemente fissate (secondo il calendario giudiziario) che vengono semplicemente «sostituite» (non differite, né anticipate);
- L'eventuale accoglimento dell'opposizione dei difensori alla trattazione scritta ovvero l'istanza congiunta di trattazione in presenza da parte di costoro determina una sostituzione in senso inverso, da trattazione scritta in trattazione in presenza: il che presuppone che il termine in questione coincida con un'udienza ordinaria (salvo dovere ricalendarizzare);
- Se il giorno di scadenza del termine è considerato data di udienza «a tutti gli effetti», tra questi non può non rientrare quello collegato alla determinazione del calendario giudiziario da parte del Presidente del Tribunale, ex art. 80 disp. att. c.p.c.

# L'udienza in trattazione scritta

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna **un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note**. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

**Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.**

**Problema: posso assegnare il termine ex art. 127-ter comma 2, c.p.c., per il deposito delle note, solo ad una parte (in altri termini, posso fissare un'udienza in presenza, consentendo ad una sola delle parti di depositare le note scritte)?**

Ritengo di no, giacché la lettera dell'art. 127-ter contempla una modalità di trattazione dell'udienza unica per tutte le parti, scritta o in presenza, laddove l'art. 127-bis, comma 2, c.p.c. prevede, *a contrario*, che l'udienza da remoto possa essere tale solo per alcune delle parti e non per altre.

## Art. 127-bis cod. proc. civ.

Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale **può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti**. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

# L'udienza in trattazione scritta

Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note...



**Problema: le parti costituite depositano le note prima della scadenza del termine ultimo assegnato col provvedimento ex art. 127-ter ovvero con tempistica tale da consentire alla cancelleria la loro tempestiva lavorazione prima delle h 23:59 di quel giorno. Posso provvedere prima delle 00:00?**

Non credo sia possibile, perché:

- teoricamente, «sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione» può registrarsi l'intervento in giudizio (art. 268, comma 1, cod. proc. civ.): dunque, siccome il termine per il deposito telematico delle note scade alle h 24 dell'ultimo giorno fissato dal giudice, sino a tale momento l'udienza deve considerarsi «aperta» e l'intervento consentito;
- la parte contumace ha il diritto di costituirsi in (qualunque) udienza, ferme preclusioni e decadenze (art. 171 comma 2, c.p.c.). E giacché il termine ultimo per lo svolgimento di attività difensive in trattazione scritta coincide con le h 23:59, sino ad allora gli deve essere consentita la costituzione ed il deposito delle note;
- il legislatore usa il termine «note» al plurale. In linea teorica non è da escludere, dunque, che le parti, sino alle h 23:59 dell'ultimo giorno assegnato, possano depositare più note di udienza.

Arg. da:

**Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008 (Rv. 601880 - 01)**

*In tema di giudizio di cassazione, l'art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., contiene una disciplina completa del potere di esercizio della difesa per iscritto nel procedimento di decisione in camera di consiglio, ed è quindi esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 378 cod. proc. civ., dettato per il procedimento di decisione in udienza pubblica. Pertanto, una volta esercitato il potere di depositare memoria ai sensi del suddetto terzo comma, qualora non sia maturato il termine di cui all'art. 378 calcolato in funzione della data dell'adunanza, non è concepibile l'applicazione di questa norma. Tuttavia, poiché il terzo comma suindicato usa il termine "memorie" e l'uso del plurale non è imposto e non è spiegabile con il riferimento alla possibilità del deposito in capo alle parti (in quanto il legislatore avrebbe potuto usare il termine al singolare, a differenza di quanto imposto dal riferimento alle "conclusioni" del P.M., che evocano un concetto necessariamente da esprimersi con l'uso del plurale), l'interpretazione favorevole alla possibilità del dispiegarsi nel senso più ampio del diritto di difesa della parte impone di ritenere che la parte, purché rispetti il termine di non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza, può depositare più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi consumazione del potere di difesa scritta.*

**Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 25934 del 02/09/2022 (Rv. 665595 - 01)**

Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.

# L'udienza in trattazione scritta

Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

## Problema: le parti, con le note di udienza, depositano anche documenti. Che fare?

- In linea di principio le note scritte in questione possono contenere le sole istanze e conclusioni e, dunque, **non è teoricamente possibile allegare ad esse documenti**;
- dovrebbe conseguire l'inammissibilità della produzione documentale, rilevabile d'ufficio, indipendentemente dal contegno processuale della controparte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv. 649419-01) - contegno che, in questo caso, neppure sarebbe valorizzabile, per non esservi una sede deputata al contraddittorio su tali documenti, se non una successiva udienza - salvo che si tratti di documentazione sopravvenuta, rispetto alla quale la parte invochi un provvedimento di rimessione in termini: in questo caso ritengo che, prima di adottare qualunque provvedimento riguardo detta istanza, debba essere concessa alla controparte la possibilità di interloquire sul punto, fissando una nuova udienza (sarebbe opportuna la trattazione in presenza, con termine per memorie sulla produzione documentale alla sola controparte. Cfr. il novellato art. 101, comma 2, prima parte c.p.c.).

**Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31960 del 28/10/2022 (Rv. 665990 - 01)**

«La decisione della causa è avvenuta secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 che prevedeva la c.d. "trattazione cartolare" mediante scambio di sole note scritte, contenenti istanze e conclusioni, senza comparizione successiva in udienza. Dunque, rispetto ai documenti prodotti dalla reclamante con la nota scritta del 16 novembre 2020, le parti reclamate non hanno avuto la possibilità di controdedurre in un'udienza successiva, o di chiedere in tale sede un termine per esame; né può condividersi la tesi del controricorrente, secondo cui quella richiesta doveva essere fatta prima dell'udienza, per l'eventualità della produzione avversaria, perché tale produzione non era stata neppure prevista nel precedente provvedimento della Corte territoriale. In tale contesto la Corte distrettuale, come puntualmente deducono nel motivo le ricorrenti, avrebbe dovuto garantire un pieno e completo contraddittorio tra le parti sui nuovi documenti prodotti (Cass. n. 17931 del 2022; id. n. 37301 del 2021; id. n. 27234 del 2020; id. n. 8547 del 2003) rimettendo la causa sul ruolo e concedendo termine per osservazioni ed eventualmente per repliche oppure semplicemente non considerare il contenuto di quei documenti, che invece ha ampiamente utilizzato ai fini del decidere, in tal guisa rendendo concreto e rilevante il vulnus al principio del contraddittorio».

# L'udienza in trattazione scritta

**Art. 127-ter cod. proc. civ.**

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può **opporvi** entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta **congiuntamente** da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

**Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.**

**Se nessuna delle parti deposita le note** nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

**Problema: una volta spirato il termine per note, la causa entra in stato di riserva? Oppure occorre la redazione di un verbale?**

- Ritengo plausibile l'opzione per cui la causa entra «automaticamente» in stato di riserva (eventualmente anche per la decisione. Cfr. *infra*), non dissimilmente rispetto a quanto avveniva con l'abrogato art. 183, comma 8, c.p.c. («Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni»), a meno di non ipotizzare un'udienza o una camera di consiglio della durata di 30 giorni. Nel senso prospettato cfr. anche la relazione n. 110 del 2022 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, p. 26, cpv.
- Conseguentemente, del provvedimento successivamente adottato dal Giudice va data comunicazione alle parti.
- Per rendere più chiara (anche per la cancelleria, ai fini della classificazione del provvedimento su *consolle* ed in attesa di eventuali interventi tecnici) la natura degli adempimenti successivi allo spirare del termine assegnato alle parti, potrebbe ipotizzarsi l'inserimento, in calce al provvedimento di fissazione dell'udienza in trattazione scritta la dicitura «**Si riserva di provvedere all'esito dello spirare del termine *supra* concesso**» o simile.

**Problema: con il provvedimento ex art. 127-ter, comma 2, c.p.c. devo dare qualche avvertimento alle parti?**

- L'art. 127-ter prevede unicamente che il giudice assegni il termine perentorio per le note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
- Soprattutto nelle prime fasi di applicazione della norma sarebbe, tuttavia, opportuno indicare alle parti:
  - che ciascuna di quelle costituite può opporsi;
  - che possono presentare istanza congiunta per la trattazione in presenza;
  - le conseguenze derivanti dal mancato deposito delle note.



# L'udienza in trattazione scritta

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, **può essere sostituita dal deposito di note scritte**, contenenti le sole istanze e conclusioni, **se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice**. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio **non inferiore a quindici giorni** per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

**Problema: la trattazione scritta è compatibile con l'udienza di comparizione delle parti (rito ordinario) o con la «prima» udienza di discussione (rito lavoro) o con l'udienza ex art. 185-bis c.p.c.?**

Teoricamente nulla osta, se non ragioni di opportunità o di incompatibilità «strutturale».

## Art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 77 del 2020

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

**Problema: nel rito lavoro il resistente può costituirsi sino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione. Come rispetto il termine perentorio del secondo comma dell'art. 127-ter c.p.c.?**

## Art. 415, commi 2-5, cod. proc. civ.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

**Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.**

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

**Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.**

La «comunicazione» può trovare il suo equipollente (156 c.p.c.) nella notificazione di ricorso e **decreto (contenente l'indicazione della trattazione scritta)** che, dovendosi perfezionare in guisa tale da consentire il rispetto del «*termine non minore di trenta giorni*», consente al resistente di sapere dello svolgimento in modalità scritta dell'udienza nel rispetto del termine «*non inferiore a 15 giorni*» ex art. 127-ter, comma 2, c.p.c., indipendentemente dalla scelta di costituirsi tempestivamente o meno;

**Problema: nel rito lavoro il resistente come e quando può opporsi alla trattazione scritta della «prima» udienza di discussione?**

- Il 127-ter, comma 2, prevede un termine per la parte «costituita»...sicché riterrei plausibile considerare, quale *dies a quo* per il decorso, per il resistente, del termine in questione, la data ultima per la sua tempestiva costituzione, ex art. 416, comma 1, c.p.c. ovvero, se precedente, quella di sua effettiva costituzione;
- Valorizzerei, in tal senso, il novellato art. 101, comma 2, primo periodo, c.p.c.

# L'udienza in trattazione scritta

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, **può essere sostituita dal deposito di note scritte**, contenenti le sole istanze e conclusioni, **se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice**. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio **non inferiore a quindici giorni** per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

## Problema: e se la trattazione scritta della «prima» udienza di discussione non è fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c.? Come procedere?

• Ritengo che il provvedimento di «mutamento forma della trattazione» debba essere comunicato al resistente, a cura della Cancelleria, nel rispetto del termine ex art. 127-ter c.p.c., non dissimilmente da quanto avviene per l'ordinanza di mutamento rito ex artt. 667 e 426 c.p.c.

• Valorizzerei, in tal senso:

a) il novellato art. 101, comma 2, primo periodo, c.p.c.;

b) Corte Cost., 14 gennaio 1977, n. 14:

«Il che importa che - in difetto di tale integrazione - esse incorreranno nelle preclusioni (per l'attore e per il convenuto rispettivamente) discendenti dagli artt. 414 e 416 legge predetta (v. sent. n. 13 del 1977). Ora è noto che - nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per situazione soggettiva giuridicamente tutelata - questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (cfr. sentenza 1974, n. 255; 1971, n. 159). Proprio tale principio risulta, nella specie, violato; in quanto, appunto, la parte contumace non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non è quindi posta in grado di conoscere il *dies a quo* di decorrenza del termine stesso. Non vale in contrario rilevare che il contumace, essendo stato messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo, potrebbe, una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al nuovo rito. Tale rilievo presuppone infatti l'uso di una diligenza superiore a quella normale. E questa Corte ha escluso che possa reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso di un termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilità, può ottenersi con l'impiego di una diligenza più che normale (v. sentenza 1970, n. 34);»

c) Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24341 del 30/11/2015 (Rv. 637767 - 01)

• **A maggior motivo il provvedimento di «mutamento forma della trattazione» deve essere comunicato al convenuto o al resistente, a cura della Cancelleria, nel rispetto del termine ex art. 127-ter c.p.c., nel caso si ritenga la TS compatibile con le udienze in cui la parte è abilitata a (comparire e) difendersi personalmente. SOTTO-PROBLEMA: come fa la parte a depositare le note scritte?**

# L'udienza in trattazione scritta

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati...



**Problema: ove una delle parti si opponga alla trattazione scritta, è richiesta una motivazione particolare per confermare la scelta fatta?**

Non appare necessaria (anche se è opportuna) alcuna motivazione particolare.

Basta confrontare il testo dell'art. 127-ter, comma 2, secondo periodo, c.p.c. e il diverso testo dell'art. 127-bis, comma 2, terzo periodo, c.p.c.:

«Il giudice, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza»

**Problema: entro quale termine le parti costituite possono chiedere congiuntamente che l'udienza venga celebrata con modalità scritta?**

La disposizione non contempla, al comma 1, alcun termine.

**OPZIONE 1** Una prima interpretazione, in linea anche con i doveri di lealtà, correttezza e probità dei difensori, ex art. 88 cod. proc. civ., potrebbe essere quella di considerare, quale termine «opportuno» per la presentazione dell'istanza congiunta, il ventesimo giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento dell'udienza in presenza, sì da consentire al giudice (a) l'esame dell'istanza con un congruo termine (5 giorni, del tutto analogo a quello previsto dall'art. 186 c.p.c. per le riserve) e, quindi, (b) l'adozione del provvedimento sostitutivo nel rispetto del termine perentorio (che è tale per tutte le ipotesi di trattazione scritta, facoltativa ovvero obbligatoria che sia) previsto dall'art. 127-ter, comma 2, c.p.c. per il deposito di note.

**OPZIONE 2** Un'interpretazione alternativa potrebbe consistere nell'applicare all'istanza congiunta di TS il (medesimo) termine di cinque giorni previsto dall'art. 127-ter, comma 2 (per la presentazione dell'istanza congiunta di trattazione in presenza...una sorta di *contrarius actus*) dall'adozione del provvedimento di fissazione dell'udienza in presenza. Residua in tal caso, però, il problema dell'individuazione del *dies a quo* per le udienze già fissate in presenza prima dell'1.1.2023

Difettando una previsione espressa e stante il divieto di introdurre termini perentori non previsti dalla legge (art. 152 c.p.c.), dovrebbe essere comunque fatta salva, a mio parere, la possibilità di adottare il provvedimento sostitutivo anche in caso di istanza presentata oltre i termini supra proposti, fermo restando che, in tal caso, il giudice dovrebbe contestualmente ridurre il termine per il deposito delle note, dando atto, nel provvedimento sostitutivo, delle particolari ragioni di urgenza che rendono necessaria l'abbreviazione del termine perentorio (ad es., richiamando la data di deposito dell'istanza congiunta di trattazione scritta come eccessivamente prossima all'udienza da sostituire).



**Il conferimento incarico C.T.U. in trattazione scritta, ex art. 193, comma 2, c.p.c.**

# Una trattazione scritta «sui generis»: il conferimento C.T.U.

## Art. 191, comma 1, cod. proc. civ.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire

## Art. 193 cod. proc. civ.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

**In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma**

## Art. 195, comma 3, cod. proc. civ.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse

**Il contenuto necessario dell'ordinanza di conferimento incarico**  
Adottando la procedura disciplinata dall'art. 193, comma 2, c.p.c., l'ordinanza di conferimento incarico deve dunque contenere l'indicazione:

- 1) del nominativo del consulente;
- 2) dei motivi per cui la nomina ha riguardato un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale ovvero non iscritto ad alcun albo (novellato art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c.);
- 3) dei quesiti;
- 4) del termine entro il quale il consulente deve depositare il giuramento;
- 5) del termine finale entro il quale il consulente deve concludere le operazioni peritali, depositando l'elaborato;
- 6) del termine entro il quale il consulente deve trasmettere la bozza ai consulenti di parte;
- 7) del termine entro il quale i c.t.p. devono trasmettere le proprie osservazioni al c.t.u.;
- 8) dell'udienza successiva;
- 9) il termine assegnato alle parti per la nomina dei propri c.t.p. (art. 201 c.p.c.);
- 10) dell'acconto dovuto al consulente.

## Art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022

Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e **193, secondo comma**, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, **si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione**

# Una trattazione scritta «sui generis»: il conferimento C.T.U.

## Art. 191, comma 1, cod. proc. civ.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, **nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire**

## Art. 193 cod. proc. civ.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

**In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma**

## Art. 195, comma 3, cod. proc. civ.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse

## Problema: come e quando viene fissato il primo accesso?

- Adottando il modello procedimentale ex art. 193, comma 2, c.p.c. appare opportuno indicare le modalità ed il termine entro il quale il c.t.u. deve fissare il primo accesso;
- da questo termine risulterà, quindi, agevole calcolare (a) il termine per il deposito della perizia in cancelleria (art. 195, comma 3, c.p.c.), nonché (b) la data della «successiva udienza» (art. 195, comma 3, c.p.c.) – che sarà, tendenzialmente, di verifica ed esame della C.T.U. (anche se non espressamente prevista dal c.p.c.).

## Il contenuto dell'ordinanza di conferimento incarico

Adottando la procedura disciplinata dall'art. 193, comma 2, c.p.c., l'ordinanza di conferimento incarico deve dunque contenere l'indicazione:

- 1) del nominativo del consulente;
- 2) dei motivi per cui la nomina ha riguardato un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale ovvero non iscritto ad alcun albo (novellato art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c.);
- 3) dei quesiti;
- 4) del termine entro il quale il consulente deve depositare il giuramento;
- 5) **delle modalità e del termine entro il quale il consulente deve fissare e comunicare la data del primo accesso;**
- 6) del termine finale entro il quale il consulente deve concludere le operazioni peritali, depositando l'elaborato;
- 7) del termine entro il quale il consulente deve trasmettere la bozza ai consulenti di parte;
- 8) del termine entro il quale i c.t.p. devono trasmettere le proprie osservazioni al c.t.u.;
- 9) dell'udienza successiva;
- 10) il termine assegnato alle parti per la nomina dei propri c.t.p. (art. 201 c.p.c.) – **normalmente coincidente con il primo accesso fissato dal CTU;**
- 11) dell'acconto dovuto al consulente.

# Una trattazione scritta «sui generis»: il conferimento C.T.U.

## Art. 191, comma 1, cod. proc. civ.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire

## Art. 193 cod. proc. civ.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

**In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma**

## Art. 195, comma 3, cod. proc. civ.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse

## Problema: come fanno le parti ad interloquire sulla formulazione dei quesiti al consulente?

Adottando il modello procedimentale ex art. 193, comma 2, c.p.c. manca un momento di confronto con le parti, anteriore al giuramento del C.T.U., sui quesiti da sottoporre allo stesso ovvero su modifiche o integrazioni da apportare a quelli formulati dal giudice al momento del conferimento dell'incarico. Sicché:

- **Opzione 1:** esaurita l'assunzione degli altri mezzi istruttori (evidentemente in presenza), il giudice invita le parti ad **indicare a verbale eventuali quesiti da sottoporre al C.T.U. in caso di nomina** e, quindi, provvede all'esito dell'udienza, in camera di consiglio o a scioglimento di riserva;
- **Opzione 2:** esaurita l'assunzione degli altri mezzi istruttori (evidentemente in presenza), il Giudice si riserva sul conferimento di incarico peritale, **assegnando alle parti termine per il deposito di memorie sui soli quesiti da eventualmente sottoporre al C.T.U.;**
- **Opzione 3:** ove non sia necessaria l'assunzione di altri mezzi istruttori e, dunque, debba semplicemente provvedere all'esito della udienza di trattazione svolta in presenza il giudice provvederà **secondo una delle due modalità proposte in precedenza;**
- **Opzione 4:** ove non sia necessaria l'assunzione di altri mezzi istruttori e, dunque, debba semplicemente provvedere all'esito della udienza di trattazione svolta in modalità scritta il giudice, con **il provvedimento ex art. 127-ter, comma 2, invita le parti ad indicare nelle note i quesiti** (da ricomprendere nel concetto di «istanza» volta a sollecitare un potere ufficioso comunque riservato al giudice di merito. Arg. da Cass., Sez. L, Sentenza n. 9461 del 21/04/2010, Rv. 613512-01) **da rivolgere al C.T.U., in caso di eventuale conferimento di incarico peritale.**

*La fase  
decisoria...  
...in  
trattazione  
scritta*



# Gli esiti dell'udienza ex art. 183 cod. proc. civ.: b) rimessione della causa in decisione (collegiale)

## Art. 189 cod. proc. civ.

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

- 1) un termine **non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni** che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
- 2) un **termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali**;
- 3) un **termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica**.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

## Art. 275 cod. proc. civ.

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

## Art. 183-bis, comma 2, cod. proc. civ. (nuovo testo)

Salva l'applicazione dell'articolo 187...



## Art. 187 cod. proc. civ.

**Il giudice istruttore**, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, **rimette le parti davanti al collegio**.

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

## Art. 275-bis cod. proc. civ.

Il giudice istruttore, **quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale**, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. **All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.**

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

**Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.**

**Problema: l'«udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione» è un'udienza effettiva (in presenza, da remoto ovvero in trattazione scritta) o semplicemente una «data» dalla quale decorrono i termini per il deposito della sentenza?**



# Gli esiti dell'udienza ex art. 183 cod. proc. civ.: b) rimessione della causa in decisione (monocratica)

## Art. 281-quinquies cod. proc. civ.

Quando la causa è matura per la decisione **il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189**. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

**Se una delle parti lo richiede**, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di **discussione orale** non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

## Art. 189 cod. proc. civ.

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé **l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione** e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine **non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza** per il deposito di **note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni** che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un **termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali**;

3) un **termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica**.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

Art. 183-bis, comma 2, cod. proc. civ.  
(nuovo testo)

Salva l'applicazione dell'articolo 187...



## Art. 187 cod. proc. civ.

**Il giudice istruttore**, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, **rimette le parti davanti al collegio**.

Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

**Problema: l'«udienza per la rimessione della causa in decisione» è un'udienza effettiva (in presenza, da remoto ovvero in trattazione scritta) o semplicemente una «data» dalla quale decorrono i termini per il deposito della sentenza?**

**Problema: quando e come va richiesta/disposta la discussione orale (se compatibile con la TS)?**

**ATTENZIONE: occorre anche dare il termine per le note ex art. 127-ter c.p.c.!!!**

## Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se **non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies**, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

**Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.**



# Gli esiti dell'udienza ex art. 183 cod. proc. civ.: b) rimessione della causa in decisione (monocratica)

**Problema: l'«udienza per la rimessione della causa in decisione» è un'udienza effettiva (in presenza, da remoto ovvero in trattazione scritta) o, semplicemente, una «data» dalla quale decorrono i termini per il deposito della sentenza, senza possibilità di svolgimento di attività alcuna da parte dei difensori?**

## Perché è un'udienza (e non una data):

1. interpretazione letterale delle norme;
2. ove si opti per lo svolgimento in trattazione scritta, va dato anche il termine di cui all'art. 127-ter, comma 2, primo periodo, c.p.c., il cui giorno di scadenza «è considerato data di udienza a tutti gli effetti» (cfr. art. 127-ter, ult. comma, c.p.c.);
3. l'eventuale accoglimento dell'opposizione dei difensori alla trattazione scritta ovvero l'istanza congiunta di trattazione in presenza da parte di costoro determina necessariamente la fissazione di una udienza in presenza;
4. prima che la causa venga riservata in decisione (e, dunque si passi alla fase della pubblicazione della sentenza) ci sono attività che il difensore (non potendo più giovare dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.) deve poter svolgere (es. dichiarazione di un evento interruttivo);
5. la discussione orale (art. 281-sexies cod. proc. civ.) – che si svolge pur sempre nell'udienza di rimessione della causa in decisione - presuppone un'udienza effettiva.

### Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23042 del 30/10/2009 (Rv. 610061 - 01)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, **qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.**, richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.

### Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018 (Rv. 649689 - 01)

I nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che **l'attività difensiva si esaurisse al momento della precisazione delle conclusioni, rilevando al contrario che il difensore può ben compiere, anche successivamente a tale momento processuale**, alcuni atti difensivi, **come la dichiarazione di avveramento di un evento interruttivo**, il ritiro del fascicolo, l'estrazione di copie).

# L'udienza in trattazione scritta: la fase decisoria


Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

**Problema: la trattazione scritta è compatibile con la decisione della causa a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. (o 281-quinquies, comma 2, c.p.c.)?**

Art. 127-bis cod. proc. civ.

Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.



Art. 128, comma 1, cod. proc. civ.

L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5563 del 30/10/1984 (Rv. 437234 - 01)

Il requisito della pubblicità dell'udienza di discussione, fissato a pena di nullità dall'art. 128 cod. proc. civ., resta soddisfatto quando risulti concretamente assicurata la possibilità di assistere all'udienza medesima, mentre è irrilevante la utilizzazione di un locale normalmente non destinato ad aula di udienza (nella specie, studio del pretore).



# L'udienza in trattazione scritta: la fase decisoria

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni...

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note....

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

...

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

## Problema: la trattazione scritta è compatibile con la decisione della causa a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.?

### Cass., Sez. U, Sentenza n. 16898 del 25/07/2006 (Rv. 591168 - 01)

Questa Corte ha già affermato che l'art. 360 c.p.c., numero 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Pertanto, l'erronea adozione del procedimento in camera di consiglio in luogo di quello ordinario di cognizione da parte del giudice di merito non può comportare la cassazione della decisione impugnata qualora il ricorrente non deduca sotto quali profili l'adozione del rito camerale abbia inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa (Cass. 22 luglio 2004 n. 13662; vedi anche Cass. 28 agosto 2002 n. 12594, Cass. 13 gennaio 1996 n. 221). Nella specie, il ricorrente ha osservato che l'udienza camerale è l'esatto opposto dell'udienza pubblica ed ha aggiunto che a qualificare quest'ultima è non tanto la presenza di fatto di spettatori terzi, ma solo la potenzialità di essa (presenza virtuale).

Ora, in mancanza di una doglianza riguardante la specifica lesione del diritto di difesa dell'... che sarebbe derivata dall'adozione, dinanzi alla Corte d'appello, del rito camerale anziché di quello in pubblica udienza, e in particolare dall'assenza virtuale di spettatori terzi, deve escludersi che sussista per tale ragione la denunciata nullità del procedimento di secondo grado. In ordine all'effettivo esercizio, nel caso in esame, del diritto di difesa, è il caso di sottolineare che, come si può ricavare dal provvedimento impugnato, la Corte d'appello ha pronunciato il dispositivo previa discussione delle parti ed ha deciso le questioni ad essa sottoposte con sentenza, e cioè con un provvedimento, pienamente motivato e soggetto a pubblicazione, che offre il massimo delle garanzie previste dall'ordinamento. Non si ravvisa, pertanto la violazione delle disposizioni richiamate dal ricorrente e del diritto del cittadino ad un giusto processo.

### Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022 (Rv. 666275 - 01)

È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.

# L'udienza in trattazione scritta: la fase decisoria

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

## Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

## Problema: la trattazione scritta è compatibile con la decisione della causa a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.?

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022 (Rv. 666275 - 01)

È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.

## Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

**Problema: quando e come dispongo la discussione orale in «trattazione scritta»?**

**Problema: posso/devo autorizzare le parti a depositare memorie di discussione, oltre alle note di udienza?**

# La discussione orale in trattazione scritta

Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

## Problema: quando e come dispongo la discussione orale in «trattazione scritta»?

B) *fatte precisare le conclusioni*

Art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c.

un termine **non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza** per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

Art. 127-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni,

Art. 127-ter, comma 2, primo periodo, c.p.c.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.

**Non essendo prevista la concessione di alcuno dei termini ex art. 189 c.p.c., le conclusioni (con i limiti ed i contenuti dell'art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c.) vanno inserite nelle note ex art. 127-ter, comma 2, primo periodo, c.p.c.**

A) *se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies;*

C) *può ordinare la discussione orale della causa*

Art. 183, comma 2, c.p.c.

**All'udienza fissata per la prima comparizione** e la trattazione...salva l'applicazione dell'articolo 187...

Art. 188 c.p.c.

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis .

Art. 189 cod. proc. civ.

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione

- 1) all'esito della prima udienza di trattazione, ove non sia necessario procedere all'assunzione di messi istruttori;
- 2) all'esito dell'udienza in cui viene esaurita l'assunzione dell'«ultimo» mezzo istruttorio.

**Occorre subito indicare che la decisione avverrà secondo il modello decisorio fissato dall'art. 281-sexies c.p.c., perché, diversamente, occorrerebbe assegnare i termini ex artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. a ritroso dall'udienza di rimessione della causa in decisione**

...un esempio...

Il Giudice

ritenuta la causa matura per la decisione e letti gli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., fissa per la discussione orale l'udienza del \*\*\*, assegnando alle parti termine perentorio fino tale data per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché riservando, all'esito, la causa in decisione.

3

# La discussione orale in trattazione scritta

Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, **il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa** nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

## **Problema: posso/devo autorizzare le parti a depositare memorie di discussione, oltre alle note di udienza?**

*...un esempio...*

Il Giudice

ritenuta la causa matura per la decisione e letti gli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., fissa per la discussione orale l'udienza del \*\*\*, assegnando alle parti (a) termine perentorio fino tale data, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, **nonché (b) termine fino a dieci giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione** e riservando, all'esito, la causa in decisione.



# L'udienza in trattazione scritta

## Art. 127-ter cod. proc. civ.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

**Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.**

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

**Problema: la trattazione scritta è compatibile con la decisione della causa a seguito di discussione nel rito lavoro ex art. 429 c.p.c.?**

## Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, **il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa** nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, **dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.**

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.


**Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.**

## Art. 429 cod. proc. civ.

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio **dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.**

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto



# L'udienza 429 c.p.c. in trattazione scritta

**Problema: la trattazione scritta è compatibile con la decisione della causa a seguito di discussione nel rito lavoro ex art. 429 c.p.c.?**

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37137 del 19/12/2022 (Rv. 666275 - 01)

È legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.



Art. 429 cod. proc. civ.

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto



**S O S**

# L'udienza 429 c.p.c. in trattazione scritta

Art. 127-ter, comma 3, cod. proc. civ.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

1

Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

La soluzione consente di depositare la sentenza (dispositivo + motivazione) nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine ex art. 127-ter, comma 3, c.p.c.

# PRIMA OPZIONE: l'art. 127-ter c.p.c. è norma generale (e in un certo senso speciale) rispetto all'art. 429 c.p.c.

Art. 429 cod. proc. civ.

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto

Art. 429 cod. proc. civ. «coordinato»

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto

2

3

# L'udienza 429 c.p.c. in trattazione scritta

Art. 127-ter, comma 3, cod. proc. civ.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

1

Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

La soluzione consente di depositare il solo dispositivo nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine ex art. 127-ter, comma 3, c.p.c.

# PRIMA OPZIONE «BIS»: l'art. 127-ter c.p.c. è norma generale (e in un certo senso speciale) rispetto all'art. 429 c.p.c.

Art. 429 cod. proc. civ.

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto



3

Art. 429 cod. proc. civ. «coordinato»

Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto

2

# L'udienza 429 c.p.c. in trattazione scritta

## Art. 281-sexies cod. proc. civ.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

**Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.**



## SECONDA OPZIONE: applicare direttamente il novellato art. 281-sexies c.p.c. (con gli adattamenti del caso)

### Cass., Sez. L, Sentenza n. 13708 del 12/06/2007 (Rv. 597655 - 01)

Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronuncia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronuncia delle sentenze. Ne consegue, che **la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ.** che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, **è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni** (cfr. anche Cass., Sez. L., Sentenza n. 17338 del 17/06/2021)

### Cass., Sez. L, Sentenza n. 1673 del 29/01/2004 (Rv. 569797 - 01)

Nel rito del lavoro, il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione.

### Cass., Sez. 6-L, ordinanza n.7653 del 19/03/2019, in motivazione

«...il giudice può dare lettura del dispositivo e della motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., senza che sia necessario invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, «perché l'interesse sotteso alla disposizione che nel rito del lavoro prescrive la decisione in udienza mediante lettura del dispositivo (art. 429 c.p.c., comma 1; v. anche art. 420 c.p.c., comma 4) non solo non contrasta ma è pienamente coerente con lo scopo di accelerazione perseguito nell'art. 281 sexies c.p.c.. Nè, peraltro, la lettura della motivazione e del dispositivo in un unico contesto temporale può in alcun modo ritenersi, anche nel rito del lavoro lesiva di alcun interesse delle parti, dovendo al contrario ipotizzarsi che queste si giovino della immediata conoscenza, oltre che della decisione, delle ragioni di questa» ( Cass. n. 9235/2006 e Cass. n. 13708/2007)...»

...un esempio...

Il Giudice

ritenuta la causa matura per la decisione e letti gli artt. 420, 281-sexies e 127-ter c.p.c., fissa per la discussione orale l'udienza del \*\*\*, assegnando alle parti termine perentorio fino tale data, per il deposito di note scritte **contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché termine fino a dieci giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione.** 35

## Alcune considerazioni finali

### Art. 127, comma 3, c.p.c.

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte

Il computer non è in grado di trasmettervi il lato emozionale della questione. Può fornirvi la matematica, ma non la mimica (*F. Zappa*)

### Art. 111, comma 1, Cost.

**La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge**

**La trattazione in presenza dovrebbe restare la regola**

**Altra è la teorica possibilità di sostituire un'udienza in presenza, altra è la concreta opportunità (o la praticabilità) di tale sostituzione**

**Regole e specifiche tecniche dovrebbero dare attuazione alle previsioni contenute nel c.p.c. e non determinarne, al contrario, l'interpretazione**

G

R

A

Z

I

E